



# Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 17.05.2021

DIVIETO DI USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE

## IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che durante la scorsa stagione estiva, si sono verificati notevoli incrementi dei consumi di acqua potabile, dovuti in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di orti e terreni;
- **RILEVATO** che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prioritariamente soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari della popolazione residente;
- **CONSIDERATO** che la scarsità di acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere, che a volte si riscontra durante le ore diurne del periodo estivo, è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti o per il riempimento di vasche di irrigazione per uso agricolo;
- **VISTO** che sussistono le motivazioni per l'adozione di un provvedimento di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e la eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
- **RITENUTO** di dover impedire utilizzi impropri delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili e domestici della popolazione;
- **CONSIDERATA** pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici e potabili;
- **VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate

- 1) Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per l'innaffiamento di orti, terreni in genere e per il lavaggio di autoveicoli;
- 2) Il divieto di utilizzo dell'acqua della condotta idrica per il riempimento di vasche di irrigazione per uso agricolo;
- 3) Il divieto di prelievo di acqua dalle fontanelle pubbliche in quantità superiore a 30 litri;
- 4) L'utilizzo della fornitura idrica unicamente per scopi potabili e per finalità igienico-sanitarie.

## AVVERTE

- Che la violazione al disposto dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, verrà sanzionata con l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- Che tale sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva.

## DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione, sia data ampia diffusione mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di questo comune.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione



IL SINDACO  
(Francesco Sgroi)